



Sentenza. n. 176/2024

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA**

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **36932** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nato a XXX (XXX) il XXX (cod. fisc. XXX), rappresentato e difeso, dall'avv. Rosaria Pasca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Castri di Lecce, alla via Pertini, n. 1/a

contro:

-l'**INPS**, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108;

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI nella pubblica udienza dell'11 giugno 2024 l'avv. Fabrizio Occhinero, presente per delega dell'avv. Pasca in rappresentanza del ricorrente, e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS

Considerato e ritenuto in

**FATTO E DIRITTO**

**1.-** Il ricorrente agisce per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione, n. 695/2022, depositata in cancelleria in data 6 dicembre 2022 e notificata all'INPS in data 31 marzo 2023, di accoglimento del ricorso riconoscendogli: "*...il diritto (...) alla riliquidazione della*

*pensione con l'applicazione, sulle quote della stessa calcolate con il sistema retributivo, dell'aliquota annua del 2,44%...*", di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, oltre arretrati e accessori.

Il ricorrente ha, previamente, invitato e diffidato l'INPS a dare piena e completa esecuzione alla citata sentenza, a riliquidare la pensione in godimento e a corrispondergli i ratei differenziali pregressi oltre interessi e/o rivalutazione come per legge, con espressa avvertenza che trascorsi inutilmente trenta giorni dalla notifica della diffida si sarebbe promosso giudizio di ottemperanza dinanzi alla competente sede giurisdizionale.

La diffida è rimasta senza riscontro e alla data di deposito del ricorso l'istituto non aveva ancora adottato alcun atto e/o operazione/attività idonei a garantire l'esecuzione della decisione giurisdizionale, motivo per cui il ricorrente chiede di condannare l'INPS al pagamento in suo favore delle somme dovute in esecuzione della suindicata sentenza e di disporre, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un Commissario *ad acta* che provveda in luogo dell'INPS alla liquidazione di quanto dovuto.

2.- L'INPS, costituitosi in giudizio in data 31 maggio 2024, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere essendo stato emesso, nel corso del giudizio e nelle more dell'odierna udienza di discussione, l'allegato (alla memoria di costituzione) provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico aggiornato con l'applicazione dell'aliquota del 2,44%, che avrà effetto "*...dalla rata di agosto 2024 con la quale verranno corrisposti gli arretrati spettanti...*".

3.- All'odierna udienza, sentite le parti presenti, il giudizio è stato definito come da dispositivo letto nella stessa udienza, quale di seguito trascritto.

4.- Le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, reputa, pertanto, questo giudice che sulla *res* controversa sia venuta a cessare la materia del contendere, essendo stata la pretesa pensionistica soddisfatta in sede amministrativa in conformità alla pronuncia delle Sezioni Riunite.

5.- Verificato, tuttavia, che nel caso di specie va applicato il principio della soccombenza virtuale (in termini, C. conti, Sez. Giuris. Puglia, n. 342/2017), con conseguente condanna dell'INPS alle spese del giudizio, quali liquidate in dispositivo, considerato che il

riconoscimento provvedimentale del diritto del ricorrente, da cui discende la sua sopravvenuta carenza di interesse ad agire, è pacificamente avvenuto, come emerge dalla documentazione depositata dall'INPS, in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale.

**P.Q.M.**

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che si liquidano equitativamente in € 300,00 oltre oneri e accessori di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza dell'11 giugno 2024.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Depositata il 03.09.2024

Il Funzionario

F to (Dott.ssa Anna Rossano)